



G E S T Y O
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
FERRINI - TOGNACCI - DE MARTINO

A tutti i Clienti

LORO SEDI

Circolare n. 36/2026

Rimini, 24 giugno 2026

Oggetto: *Circolare informativa*

Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più importanti intervenute recentemente.

Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

**Credito d'imposta per i carburanti
utilizzati dalle imprese ittiche -
Disposizioni attuative - Modalità
e termini di presentazione
delle domande**

1 PREMESSA

L'art. 4 del DL 18.3.2026 n. 33, conv. L. 13.5.2026 n. 79, ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese esercenti l'attività di pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio della predetta attività, derivanti dalle recenti crisi internazionali.

Provvedimento attuativo

Con il DM 22.5.2026 (pubblicato sulla G.U. 17.6.2026 n. 138) sono state emanate le disposizioni attuative di tale agevolazione.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Con la circ. 17.6.2026 n. 290964, il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha stabilito le modalità e i termini di presentazione delle domande per accedere al credito d'imposta e fornito le relative istruzioni operative.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d'imposta in esame le microimprese, le piccole e le medie imprese, come definite dall'art. 2 della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361:

- attive nel settore della pesca professionale;
- indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.

Esclusioni

Sono espressamente escluse le imprese:

- destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- che rientrano nei casi esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 1 del regolamento della Commissione europea 14.12.2022 n. 2473, in materia di aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3 DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività ittica (c.d. naviglio peschereccio), effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, al netto dell'IVA.

Fatturazione degli acquisti

L'acquisto deve essere comprovato mediante le relative fatture.

Come chiarito dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la circ. 17.6.2026 n. 290964:

- sono considerate ammissibili anche le fatture con data successiva al 31.5.2026 purché riferibili a gasolio e benzina consegnato entro il 31.5.2026, in quanto il diritto al credito d'imposta sorge al momento della consegna del bene;
- in tal caso, le fatture con data successiva al 31.5.2026 dovranno riportare la data del rifornimento o essere accompagnate dal relativo documento di trasporto (DDT).

Limite delle risorse disponibili

Il credito d'imposta è comunque riconosciuto nel limite delle risorse disponibili, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026.

Aiuti di Stato

Il credito d'imposta in esame è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento della Commissione europea 14.12.2022 n. 2473, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4 CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta in esame è cumulabile:

- con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, purché il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto;
- con aiuti *de minimis* in relazione ai medesimi costi, purché tale cumulo non determini il superamento dell'intensità di aiuto consentita dalla disciplina europea di riferimento.

5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per accedere al credito d'imposta per il carburante delle imprese ittiche, i soggetti interessati devono presentare domanda:

- alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC) del Ministero dell'Agri-coltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- esclusivamente tramite l'apposita piattaforma telematica.

Con la circ. 17.6.2026 n. 290964, il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha:

- individuato le modalità di accesso alla piattaforma e fornito le relative istruzioni operative di utilizzo;
- stabilito i termini di presentazione delle domande.

5.1 ACCESSO ALLA PIATTAFORMA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'invio delle domande relative al credito d'imposta in esame deve avvenire esclusivamente mediante l'accesso al [link www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCI20_P_index.xhtml?prov_port=S](http://www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCI20_P_index.xhtml?prov_port=S)

Termini

La piattaforma telematica dedicata all'inoltro delle domande è disponibile dalle ore 10:00 del 19.6.2026 e fino alle ore 23:59 del 20.7.2026.

5.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda deve contenere le seguenti informazioni, rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 48 del DPR 445/2000):

- anagrafica dell'impresa, con l'indicazione delle unità da pesca dalla stessa armate;
- ammontare delle spese sostenute dall'impresa richiedente per l'acquisto di gasolio e benzina per l'esercizio dell'attività ittica nel periodo dall'1.3.2026 al 31.5.2026;
- eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti *de minimis* in relazione ai medesimi costi;
- nel caso di fruizioni di ulteriori aiuti, la dichiarazione che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata, o dell'importo di aiuto più elevato, consentiti dalla disciplina europea di riferimento;
- dichiarazione che il gasolio e/o la benzina oggetto della domanda di contributo è stata impiegata esclusivamente per l'alimentazione del naviglio peschereccio;

- dichiarazione di regolarità fiscale;
- dichiarazione di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non ha rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero;
- dichiarazione di non rientrare nei casi di esclusione di cui all'art. 1 del suddetto regolamento UE 14.12.2022 n. 2473.

Allegati

Alla domanda devono essere allegati:

- la copia delle fatture di acquisto del gasolio e della benzina effettuate nel periodo dall'1.3.2026 al 31.5.2026;
- la quietanza di pagamento delle fatture o altro documento idoneo a comprovare il pagamento delle stesse;
- l'estratto, in copia, del "libretto di controllo" del carburante per il periodo oggetto dell'agevolazione.

Fatture non quietanzate

Come chiarito dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la circ. 17.6.2026 n. 290964, qualora alla data di presentazione della domanda una o più fatture allegate non risultino quietanzate in ragione delle condizioni di pagamento differite concordate con il fornitore, il beneficiario dovrà rendere un'apposita dichiarazione sostitutiva.

5.3 SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA E RINUNCIA

Durante il periodo di apertura della piattaforma, è possibile:

- inviare una nuova domanda, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
- presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente richiesto.

6 CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Decorso il termine per l'invio delle domande, la Direzione generale PEMAC:

- determina l'ammontare delle somme complessivamente richieste a titolo di credito d'imposta dalle domande ammissibili;
- individua, con decreto pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'aliquota di calcolo del beneficio e l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascun richiedente ammesso alla fruizione del beneficio.

Crediti d'imposta richiesti inferiori alle risorse stanziare

Nel caso in cui l'importo complessivo determinato dei crediti d'imposta sia inferiore al previsto stanziamento di 10 milioni di euro, l'aliquota del credito d'imposta spettante è pari al limite di legge, fissato nel 20%.

Crediti d'imposta richiesti superiori alle risorse stanziare

Qualora, invece, l'importo complessivo determinato dei crediti d'imposta sia superiore allo stanziamento di 10 milioni di euro, l'aliquota sarà determinata rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

In caso di insufficienza delle somme stanziare, il beneficio viene quindi proporzionalmente ridotto nei confronti di tutti i beneficiari ammessi, senza che abbia rilevanza l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

7 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24:

- attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con il quale sarà comunicato l'apposito codice tributo;
- entro il 31.12.2026.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Informazione antimafia

Per le imprese che hanno diritto a un credito d'imposta superiore a 150.000,00 euro, il beneficio è utilizzabile all'esito dell'acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del DLgs. 159/2011.

Inapplicabilità dei limiti annui alle compensazioni

Il credito d'imposta in esame non è soggetto:

- al limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta agevolativi, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000).

8 IRRILEVANZA FISCALE

Il credito d'imposta in esame:

- non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

9 CONTROLLI E DECADENZA DAL BENEFICIO

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste effettua idonei controlli, anche a campione:

- sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione;
- sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
- in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio in relazione al costo agevolabile sostenuto, attestato dalle relative fatture.

Recupero dell'agevolazione indebitamente fruita

Qualora l'Agenzia delle Entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione totale o parziale del credito d'imposta in esame, ne dà comunicazione in via telematica al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che, previo svolgimento delle verifiche di competenza, provvede ad attivare le procedure di recupero.

Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi di legge.